Nota informativa n. 43 del 30/10/2020

Modificare lo statuto: gli adempimenti successivi.

Molte associazioni hanno ultimamente modificato lo statuto per adeguarlo ai nuovi requisiti richiesti ai fini della qualificazione dell'organismo come:

- *associazione di promozione sociale*
- *organizzazione di volontariato*

o per qualificare la ONLUS come Ente del Terzo Settore, eventualmente in una delle forme sopra citate.

Si ricorda che il termine del 31/10/2020 è esclusivamente legato all'opportunità di variare lo statuto con i quorum dell'assemblea ordinaria e non della straordinaria (il c.d. regime «alleggerito»), opportunità subordinata alla circostanza che l'associazione si limiti ad introdurre modifiche legate a nuove disposizioni inderogabili o all'introduzione di deroghe rispetto a prescrizioni del Codice qualificate come derogabili. Sul tema si rinvia ai chiarimenti offerti dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 20/2018 e n. 13/2019.

Ovviamente l'opportunità non è di interesse per quelle associazioni i cui statuti non prevedono quorum costitutivi rafforzati ma lo stesso quorum previsto per l'assemblea ordinaria.

Per quorum costitutivo si intende il numero di soci che devono essere necessariamente presenti ai fini della validità dell'assemblea.

Si ricorda inoltre che le associazioni che non avessero provveduto all'adozione delle modifiche entro il 31/10/2020 potranno in ogni caso beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di registro di euro 200,00 (art. 82 comma 3 del CTS) a condizioni che si limitino ad introdurre le modifiche richieste dal CTS nei termini sopra descritti.

Modificato lo statuto, cosa dobbiamo fare?

1) *registrazione di verbale e statuto;*
2) *eventuale aggiornamento dell'anagrafica tributaria;*
3) *aggiornamento dei dati all'Ufficio che gestisce il registro/anagrafe a cui siamo iscritti;*
4) *trasmissione dei dati agli eventuali Enti a cui l'associazione è affiliata;*
5) *comunicazione dell'eventuale variazione dell'anagrafica tributaria ai nostri fornitori, ivi inclusi gli istituti bancari/postali, così come ai Pubblici registri come il PRA nel caso l'associazione sia intestataria di veicoli.*

La registrazione all'Agenzia delle Entrate.

In questo periodo COVID è necessario verificare le modalità di accesso agli uffici: per evitare assembramenti si accede mediante appuntamento che può essere richiesto:

- online
- con l'app dell'Agenzia delle Entrate
- chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso; il numero 06-96668907 da cellulare. Per chi chiama dall'estero il numero 0039-0696668933.

Al momento per gli uffici della Toscana e dell'Emilia-Romagna è possibile prenotare solo dal sito internet e con l'App.

All'Ufficio **è necessario registrare:**

1) il verbale dell'assemblea,
2) lo statuto allegato (ci si potrebbe limitare ad inserire nel verbale le modifiche allo statuto ma si consiglia di produrre il nuovo statuto consolidato con le modifiche adottate),

in duplice copia con le firme in originale. Si consiglia inoltre di portare con sé anche il documento attestante la circostanza che l'associazione sia eventualmente iscritta nel registro delle APS, ODV, anagrafe ONLUS per poter accedere alle agevolazioni fiscali di seguito descritte.

Essendo la registrazione dello statuto diventato un adempimento obbligatorio ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, ai sensi del DM 15/9/2020, la registrazione diventa in termine fisso e quindi si deve procedere entro 20 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea. In considerazione della difficoltà di reperire appuntamenti agli Uffici, si ritiene però che possa considerarsi tempestiva quando la richiesta di appuntamento sia effettuata entro tale termine senza poter essere sanzionato un eventuale ritardo imputabile alla difficoltà degli Uffici di garantire il servizio.

Per la registrazione è necessario compilare il Modello 69, le cui istruzioni sono presenti sempre sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che verbale e statuto **non sono soggetti ad imposta di bollo** quando l'associazione si qualifica come realtà:

- iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale tenuto dalla Regione o dal Ministero del Lavoro (ex art. 82 del DLgs 117/2017 in vigore dal 1/1/2018);

- iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione o dal Ministero del Lavoro (ex art. 82 del DLgs 117/2017 in vigore dal 1/1/2018);
- iscritta nell'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate (ex art. 82 del DLgs 117/2017 in vigore dal 1/1/2018);
- Associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ex art. 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642);
- Organismo sportivo (Federazione, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva) riconosciuto dal CONI (ex art. 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come integrato dall'art. 90 della Legge 289/2002).

L'Agenzia delle Entrate della Regione Emilia-Romagna ha chiarito che il regime di esenzione dall'imposta di bollo riguarda anche le associazioni che intendono iscriversi ai citati registri, a condizione che informino gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate della avvenuta iscrizione (sul tema Nota n. 42096 del 25/6/2019).

La registrazione delle modifiche statutarie è soggetta **all'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00.** L'articolo 82 del Dlgs 117/2017 prevede per associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS – in quanto considerati *medio tempore* come Enti del Terzo Settore – **l'esenzione** dall'imposta di registro delle modifiche statutarie "*hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro*." Il Presidente dell'associazione può pertanto essere chiamato ad autocertificare che la modifica dello statuto sia avvenuta esclusivamente in tali termini per beneficiare di tale agevolazione.

Nel caso in cui invece **l'imposta di registro sia dovuta** è necessario versarla con Modello F24 indicando come codice tributo 1550 e l'importo euro 200,00. Il Modello F24 – da cui risulta l'avvenuto pagamento – deve essere portato unitamente a verbale e statuto ai fini della registrazione dell'atto.

L'Ufficio, acquisita la documentazione, annota, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto, gli estremi di registrazione e

- restituisce timbrata e firmata la copia dell'atto, se la registrazione è contestuale alla ricezione, o
- rilascia la ricevuta dell'avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia dell'atto registrato quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita.

L'aggiornamento dell'anagrafica tributaria.

Gli Enti del Terzo Settore devono inserire nella propria denominazione la qualifica, a seconda dei casi, di

- "associazione di promozione sociale", sostituibile con l'acronimo "APS"
- "organizzazione di volontariato", sostituibile con l'acronimo "ODV"
- Ente del Terzo settore, sostituibile con l'acronimo ETS, quest'ultimo utilizzabile solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se l'associazione in questione risulta già iscritta nei registri delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato e nella propria denominazione in passato non era espressamente menzionata tale qualifica, deve procedere all'aggiornamento dell'anagrafica. Poiché la modifica è in ogni caso subordinata alla circostanza che il sodalizio sia già iscritto nei citati registri, si invitano le associazioni a recarsi agli uffici **portandosi il documento attestante l'avvenuta iscrizione.**

L'aggiornamento dell'anagrafica avviene mediante:

- il Modello AA5/6 se l'associazione è titolare di solo Codice Fiscale, le cui Istruzioni sono sempre presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- il Modello AA7/10 se l'associazione è titolare di Partita IVA, le cui Istruzioni sono sempre reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

in Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato.

Nel QUADRO A - TIPO DI DICHIARAZIONE sarà necessario barrare VARIAZIONE DATI ed indicare la DATA DELL'ASSEMBLEA come DATA VARIAZIONE.

NEL QUADRO B - SOGGETTO D'IMPOSTA i dati identificativi dell'associazione tra cui la natura giuridica che, per gli enti privati senza scopo di lucro potrebbe essere:

- ☐ associazioni riconosciute: 8;
- ☐ fondazioni: 9
- ☐ associazioni non riconosciute e comitati: 12

si ricorda che per "associazioni riconosciute" si intendono esclusivamente quelle costituite con atto notarile che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica alla Regione o in Prefettura, a seconda degli ambiti di operatività, ai sensi del DPR 361/2000. L'associazione semplicemente iscritta nei registri delle APS, ODV, ONLUS non si qualifica quindi necessariamente come associazione riconosciuta.

In "Attività esercitata" viene richiesto il CODICE ATTIVITA', anche detto codice ATECO. Per individuare il codice ATECO che descrive le attività della propria

associazione si consiglia di consultare il sito https://www.istat.it/it/archivio/17888 dove è possibile cercare il codice anche attraverso parole chiave.

La trasmissione della documentazione aggiornata alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta.

Le associazioni iscritte nei registri dovranno tempestivamente comunicare agli Uffici che gestiscono i relativi albi o registri i documenti aggiornati.

Ad oggi ogni Regione ha le sue procedure e tempistiche ma attenzione perché in alcune Regioni la trasmissione tardiva è causa di cancellazione dal registro stesso.

Per quanto riguarda le associazioni iscritte nei registri dell'Emilia-Romagna è previsto che *"Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione entro 45 giorni dalla formalizzazione. Ogni variazione statutaria deve avvenire almeno con la forma dell'atto scritto e ciò può valere anche qualora l'originario statuto sia stato redatto nella forma solenne dell'atto pubblico, fermo restando che, per la fruizione dei benefici previsti per gli enti di tipo associativo, lo statuto (e quindi ogni sua modifica) deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata e deve conformarsi ai requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 460/1997".*

Si raccomanda attenzione anche a quelle associazioni che presentano iscrizioni a più registri, come le associazioni di promozione sociale iscritte anche al Registro CONI: in questo caso è necessario comunicare le informazioni tempestivamente ad entrambi i registri verificando la relativa procedura con gli Organismi sportivi affilianti.

Per la Regione Emilia-Romagna l'aggiornamento dei dati è telematico e passa attraverso il portale TESEO a cui accedono le associazioni già iscritte attraverso user name e password in loro possesso. Le associazioni pertanto inviano il verbale, lo statuto adeguato e il codice fiscale aggiornato in Regione Emilia-Romagna accedendo al link: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseo/. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio tramite e-mail:

- registroaps@regione.emilia-romagna.it per le Associazioni di promozione sociale (APS)
- registrovolontariato@regione.emilia-romagna.it per le Organizzazioni di volontariato (OdV).